

Dunque egli non si peritava di lasciare nel cassetto 103 lire e aveva paura di lasciarvene 43! Veda bene, l'onorevole Pais, che una scusa come questa non potè persuadere l'amministrazione a conservare a persona simile la custodia di cose segrete e preziose, come sono le lettere, il pubblico denaro; specialmente dacchè gli uffici postali devono servire non soltanto per la trasmissione delle lettere, ma anche per raccogliere i risparmi del pubblico. Io credo dunque che l'amministrazione avrebbe mancato al suo dovere se non avesse licenziato questo cattivo impiegato. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pais per un fatto personale.

Pais. Onorevole ministro, io forse non mi sono bene spiegato od ella mi ha frainteso.

Fin da principio credo di aver fatto conoscere alla Camera che risultava da un documento ufficiale come l'unica causa del licenziamento del Bucco fu precisamente il fatto di aver pubblicato il sonetto. (*Movimenti del ministro dei lavori pubblici.*)

Permetta, questa è la lettera del Capecolatro che rileggo ancora:

“ Essendo stato riferito (notino bene) come l'aiutante signor Garibaldo Bucco si sia permesso di collaborare in un foglio sequestrato dall'autorità giudiziaria di Roma e di scrivervi un sonetto *sotto ogni rapporto riprovevole*, questa amministrazione ha deciso il licenziamento dell'aiutante stesso signor Bucco. „

Ora io non negherò che possano esistere i fatti attribuiti al signor Bucco; ma allora domando: perchè non avete riconosciuta disonesta la mancanza dei danari, e avete riconosciuto invece disonesto il fatto solo...

Voci a sinistra. Questa è la questione!

Pais. ... di avere stampato un sonetto in un giornale che fu sequestrato?

O la mancanza del danaro costituiva una colpa per la quale il Bucco meritava di essere licenziato, ed avevate il dovere di farlo, per togliere all'amministrazione della cosa pubblica persona indegna di appartenervi, ed impedire così in pari tempo che il Bucco avesse il diritto di atteggiarsi a martire politico; o la di lui colpa non esiste quale viene ora presentata, o vi valetе di una semplice irregolarità per coonestare una persecuzione politica, ed allora il vostro torto è altrettanto grave, perchè a giustificazione del vostro operato, dopo avere tolto il pane ad un giovane sventurato, gli togliete anche l'onore! (*Bravo! all'estrema sinistra*)

Ad ogni modo è ormai constatato che per la direzione generale delle poste, *i manchi* di cassa, le offese all'onore e l'inadempimento ai doveri sono un nonnulla di fronte ad un sonetto che glorifica Guglielmo Obherdan.

Per le prime mancanze non si destituisce, per la seconda sì; questo è il vostro sistema; quanto sia giusto e morale, ditelo voi stessi. (*Bene! a sinistra*)

Lascio alla pubblica opinione ed alla Camera il giudicare una simile condotta di Governo. (*Benissimo! a sinistra ed all'estrema sinistra*)

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Pais.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Simonelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Simonelli, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera, in nome dell'onorevole Maggi, la relazione sul disegno di legge relativo al credito fondiario.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge sulla derivazione di acque pubbliche.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge relativo alla derivazione di acque pubbliche.

Come la Camera ricorda, nella seduta di sabato si è approvato l'articolo 8. Ora dunque pongo in discussione l'articolo 9. Ne do lettura.

Art. 9. Quando per causa di variazioni nel corso dei fiumi, torrenti e rivi, o per qualunque altro motivo, il concessionario di una derivazione intenda variare la posizione, la forma o la natura delle opere autorizzate, o farvi aggiunte od altri lavori accessori, negli alvei o sulle sponde, o finalmente aumentare o diminuire la forza motrice o la quantità d'acqua derivata, deve farne la domanda, accompagnata da un progetto, rispetto alla quale si procederà come è detto nel precedente articolo 8.

Nei casi di comprovata urgenza, il prefetto, sentito il parere del Genio civile, può, in via provvisoria, permettere le opere necessarie per ristabilire il corso delle acque nei canali di derivazione, o l'esercizio dei molini od altri opifici a condizione che i concessionari si obblighino previamente ad osservare le prescrizioni che saranno definitivamente stabilite rispetto alla loro domanda.